

(N. 2007)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1957

Norme per la concessione di ricompense al valore civile.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia della concessione delle ricompense al valor civile è tuttora fundamentalmente regolata dal regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, con cui furono istituite le predette ricompense.

A quell'ormai venerando documento altre disposizioni si sono aggiunte con l'andar del tempo (di cui, particolarmente importanti, quelle dettate con regi decreti 21 dicembre 1879, n. 5078, 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1934, n. 1161) per adattarne in quanto possibile l'applicazione alle esigenze di volta in volta sopravvenute. Ma, se alle direttive fondamentali del suddetto regio decreto, in base al quale sono stati premiati gli atti di valor civile per oltre un secolo, nulla sarebbe ancora oggi

da modificare, non v'è da stupirsi che esso — e non soltanto formalmente — più non risponda ai bisogni dell'epoca attuale, così come anche alcune delle disposizioni successivamente emanate.

V'è da aggiungere che in epoca recente l'analoga materia della concessione di ricompense al valore militare ed al valor di marina è stata completamente riordinata in base a norme di più viva attualità, alle quali è apparso utile uniformare anche la materia in questione, che tanti e sì stretti punti di contatto ha con l'altra.

È sembrato, pertanto, indispensabile procedere ad una revisione totale delle disposizioni vigenti in materia di ricompense al valor ci-

vile. E, mentre si è provveduto a stralciare tutto quanto costituiva materia regolamentare, per raggrupparlo, in uno con le nuove e più realistiche norme procedurali, nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13 del disegno in esame, si è disciplinata *ex novo* tutta la materia delle concessioni alla memoria, dell'attribuzione dell'attestato di pubblica benemerita, nonché della incompatibilità e perdita delle benemerite, con ogni più ampia garanzia dei diritti dei decorati e del prestigio delle decorazioni, mediante norme precise e perfettamente coordinate con la legislazione vigente.

Le nuove norme sono state, altresì, studiate tenendo conto dell'ammestratrice esperienza secolare e delle necessità ripetutamente manifestatesi, quali quelle di estendere la concessione delle ricompense a reparti militari, Enti o Corpi organizzati e di distinguere gli atti da ricompensare con decorazioni al valor civile da quelli cui è parimenti doveroso concedere un riconoscimento, ma di natura diversa, mediante la ricompensa al merito civile, istituita con la legge 20 giugno 1956, n. 658.

Premessa una disciplina organica degli atti di valor civile reiterati, e la commutazione delle benemerite, si è provveduto a valorizzare la funzione consultiva relativa alle proposte di ricompense, portando il relativo organo da cinque a sette membri e chiamando a farne parte una larga rappresentanza di persone estranee all'Amministrazione, particolarmente qualificate per le proprie competenze specifiche ed appartenenti a categorie che possano, col loro attivo intervento, contribuire validamente al raggiungimento dello scopo precipuo, per il quale le ricompense al valor civile furono istituite — l'esaltazione degli atti di valor civile — e ad assicurare la massima, necessaria di-

vulgazione dei fatti, onde venga reso il dovuto onore al benemerito e vengano efficacemente eccitati i sentimenti di umana solidarietà e di altruismo.

In analogia a quanto previsto, poi, per le ricompense al valor militare e al valor di marina, si è inteso dare, con l'accluso provvedimento legislativo, un assetto razionale e ben determinato alla delicata materia dell'attribuzione in proprietà delle insegne e dei brevetti delle benemerite concesse alla memoria — materia sulla quale sinora non erano mai intervenute disposizioni precise ed esplicite — e si è previsto che detta attribuzione quando non possa farsi ai più stretti congiunti del defunto, sia fatta al suo Comune di nascita ovvero al Corpo, cui apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso.

A colmare, inoltre, una grave lacuna delle disposizioni vigenti, nel disegno di legge è stabilito che per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti concessi alla memoria (come pure la facoltà di fregiarsi delle insegne stesse) è indispensabile che i congiunti, beneficiari dell'assegnazione, siano di buona condotta morale e civile. Sinora, infatti, nessuna disposizione dà facoltà di negare le onorifiche concessioni a quei congiunti che, per la loro condotta, non facciano onore alla memoria del coraggioso decorato.

Sono state, infine, raccolte nel testo che viene proposto tutte le altre disposizioni, quale, ad esempio, quella relativa agli attestati di pubblica benemerita e sono state stralciate tutte quelle altre statuizioni che, più rettamente, sotto un profilo di sistematica giuridica, costituiscono norme d'attuazione da inserire in un successivo regolamento.

Il provvedimento non comporta alcun aumento di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio e le manifestazioni di preclari virtù civiche e per segnalare, come degni di pubblico onore, gli autori di essi.

Art. 2.

Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.

Art. 3.

Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo, compiendo atti di coraggio, che avrebbero potuto omettersi, senza venir meno ai doveri morali di cittadino:

- per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;
- per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- per il progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;
- per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

Art. 4.

Gli atti di valore civile reiterati possono essere premiati ciascuno con una appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 5.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria, qualora al momento della concessione l'autore dell'atto coraggioso sia deceduto.

Art. 6.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di valor civile meritevoli di una perenne testimonianza di onore.

Art. 7.

Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Tale Commissione è composta:

- a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
- b) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;
- c) da due ufficiali generali o superiori dell'Esercito, di cui una appartenente all'Arma dei carabinieri, designati dal Ministro della difesa;
- d) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal Presidente della Fondazione medesima;

e) dal Sindaco di Roma o da un suo delegato.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 8.

Il parere della Commissione non è richiesto, allorché per le circostanze nelle quali la azione coraggiosa è stata compiuta o per la qualità delle persone che vi hanno presenziato, essa sia sufficientemente accertata.

Art. 9.

La Commissione, qualora non ravvisi nella azione compiuta le condizioni di cui al precedente articolo 3, ma una notevole abnegazione volta ad alleviare le altrui sofferenze o a soccorrere il prossimo, può proporre che venga concessa una ricompensa al merito civile.

Art. 10.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

L'attestato di pubblica benemeranza è concesso dal Ministro dell'interno.

Art. 11.

Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, du-

rante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Art. 12.

La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.

Art. 13.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.

N.

ALLEGATO



MINISTERO DELL'INTERNO

ATTESTATO

DI

Pubblica Benemerenzza

Concesso a

per la seguente azione coraggiosa da esso compiuta
il *in*

Roma, addi *19*

Il Ministro

La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura "AL VALORE CIVILE,, e sull'altro è inciso, in mezzo a 2 rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.

